



COMUNE DI POGGIO BUSTONE

DECORATO AL VALOR MILITARE
PROVINCIA DI RIETI

C.A.P. 02018
Cod. Fis. Part. IVA 00108830571

Tel. 0746/689901

E-mail : poliziamunicipale@comune.poggiobustone.ri.it

POLIZIA LOCALE

Prot. Gen. 5605 Del 12.08.2026
ORDINANZA N. 11

DEL 12.08.2026

OGGETTO: Deroga ai sensi dell'Art. 04 del Regolamento Comunale n° 07 del 21.03.2025 per quanto riguarda il transito in Via della Casetta per arrivare alle Località Prati San Giacomo, Località Fonte Petrinara, Località Valle Fracida e Località Colleparo a tutti i veicoli dal 12.08.2026 al 20.08.2026. Deroga all'art. 7 della L.R. 29/87, consentendo l'accesso a tutti i veicoli all'interno dei "Prati San Giacomo" dal 12.08.2026 al 20.08.2026. La presente ordinanza sostituisce integralmente l'Ordinanza n° 10 del 10.08.2026.

LA POLIZIA LOCALE

- Considerato che nel periodo di ferragosto a scopo ricreativo alcuni cittadini frequentano la località montana denominata "Prati San Giacomo";
- Vista la legge Regionale n. 29 del 30.06.1987;
- Ritenuto di dover concedere la deroga di cui all'art. 7 alla L.R. 29/87, consentendo di accedere con le autovetture all'interno "Prati San Giacomo";
- Ritenuto di dover concedere la deroga ai sensi dell'Art. 04 del Regolamento Comunale n° 07 del 21.03.2025 per quanto riguarda il transito in Via della Casetta per arrivare alle Località Prati San Giacomo, Località Fonte Petrinara, Località Valle Fracida e Località Colleparo a tutti i veicoli dal 12.08.2026 al 20.08.2026.
- Visto il TUEL n. 267 del 18.08.2000;
- Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. Che nel periodo compreso tra il 12 e 20 Agosto 2026, i cittadini sono autorizzati ad accedere con automezzi o motoveicoli di qualunque categoria ai "Prati San Giacomo", ai soli fini della sosta, carico e scarico, con il divieto assoluto di effettuare percorsi inutili e diversi da quelli strettamente necessari;
2. Che nel periodo compreso tra il 12 e 20 Agosto, i non residenti nel Comune di Poggio Bustone possono accedere alle Località Prati San Giacomo, Località Fonte Petrinara, Località Valle Fracida e Località Colleparo, percorrendo Via della Casetta fino a tali località.
3. E' fatto obbligo, a tutti i cittadini, di non accendere fuochi sui prati, vicino o dentro il bosco, ma solo nei posti già destinati e gli stessi debbono essere sempre controllati, di mantenere pulito il bosco ed i prati, osservando tutte le norme previste dalle vigenti leggi in materia, e ripristinare i luoghi al termine della permanenza;
4. Il personale della Polizia Locale, il Nucleo Carabinieri Forestale di Rivodutri, i Carabinieri Comando Stazione di Rivodutri, nonché tutti gli altri agenti di pubblica sicurezza dei Comandi competenti per territorio, sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n.104, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Rivodutri, al Comando Stazione dei Carabinieri di Rivodutri, tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio debbono far rispettare le disposizioni indicate nella presente.



Il Responsabile del Procedimento
Isp.Sup. Andrea dott. CERRONI